

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 396-B**PROPOSTA DI LEGGE****APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI***nella seduta del 6 aprile 1949***MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA***nella seduta del 15 giugno 1949 (Stampato n. 357)*

d'iniziativa dei Deputati **MARTINO GAETANO, ARTALE, BASILE, BONINO, CAPUA, CARONIA, CARONITI, GERACI, GRECO GIOVANNI, MURDACA, PINO, SAIJA, SALVATORE, SPOLETI, STAGNO D'ALCONTRES, SURACI, TERRANOVA RAFFAELE, TRIMARCHI**

Maggiorazione del sussidio dello Stato  
per la ricostruzione delle case distrutte dai terremoti

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 18 giugno 1949*

**TESTO**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**ART. 1.**

Il sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso è maggiorato nella misura di 3,33 volte rispetto a quello previsto dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940.

Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, erano ancora da eseguire.

**ART. 2.**

Il sussidio di cui all'articolo precedente sarà corrisposto nella misura medesima, tanto ai detentori di diritti a mutuo originari,

**TESTO**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**ART. 1.***Identico.***ART. 2.***Identico.*

quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso, e a tal fine non si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454.

ART. 3.

I contributi che siano stati liquidati nella misura ridotta prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e già corrisposti per lavori eseguiti e collaudati dopo la data di entrata in vigore di esso, si considerano utilizzati solo in parte, quando la costruzione prevista nel progetto presentato entro il termine di cui all'articolo 8 del sopracitato regio decreto-legge sia stata eseguita per meno del quaranta per cento del volume previsto nel progetto stesso: per la parte residua si applica la maggiorazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

È consentito il trasferimento del diritto a mutuo ad aree diverse se comprese nel territorio della stessa provincia, esclusi però i casi previsti nel comma precedente.

ART. 4.

Gli interessati, per ottenere il sussidio previsto nei precedenti articoli, dovranno presentare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda ai competenti uffici del Genio civile, corredata da un nuovo progetto esecutivo ovvero da un nuovo preventivo di spesa in sostituzione di quello alligato al progetto esecutivo già prodotto.

Per le ditte che alla scadenza dell'anno di cui al comma precedente non avessero ricevuto dagli uffici del Genio civile formale comunicazione della concessione del sussidio ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1935, n. 454, la sopraindicata domanda e il nuovo preventivo di spesa dovranno essere presentati non oltre sei mesi dalla data di comunicazione dell'intervenuta concessione del sussidio.

ART. 3.

*Soppresso.*

È consentito il trasferimento del diritto a contributi ad aree diverse da quella prescelta e denunciata a norma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, purché la nuova area si trovi nel territorio dello stesso comune.

ART. 4.

*Identico.*

ART. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire case popolari da assegnare esclusivamente alle famiglie che ancora sono alloggiate in baracche nei Comuni colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 15 gen-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 5.

Per l'applicazione delle precedenti disposizioni, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le seguenti somme:

Esercizio finanziario 1949-50	.	L.	500.000.000
»	»	1950-51	» 500.000.000
»	»	1951-52	» 500.000.000
»	»	1952-53	» 500.000.000

ART. 6.

Tutti gli atti per la presentazione, istruttoria e documentazione delle pratiche, tutti i contratti di finanziamento e cessione di credito o di trasferimento di aree e le eventuali notifiche per la riscossione delle somme anticipate da parte di ditte esecutrici dei lavori, di società, enti, istituti di credito saranno esenti da qualunque imposta di registro e tassa di bollo.

naio 1915 fino al limite di spesa di lire 2 miliardi.

Le baracche che sono rese libere devono immediatamente essere demolite a cura del Genio civile nell'atto del trasferimento degli occupanti nei nuovi alloggi.

ART. 6.

Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'esercizio 1949-1950 con i fondi autorizzati con l'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, ed iscritti ai capitoli 183 e 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici; e per gli esercizi successivi con stanziamenti di lire 1 miliardo nell'esercizio 1950-1951; di lire 1 miliardo nell'esercizio 1951-1952 e di lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1952-53.

ART. 7.

*Identico.*